



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Provincia della Spezia

C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 10 del 23 marzo 2017**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di marzo alle ore 21:00, presso la solita sala delle Adunanze, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MONTEBELLO DANIELE	P	MUSETTI GILDA	P
MARCHESE FRANCESCO	P	GIANFRANCHI FRANCESCA	P
TULIPANI ELISA	P	MAZZI EURO	P
MICOCCI MANUELE	A	ISOPPO MARIA LUISA	P
CECCHINELLI KATIA	P	SALVETTI GIORGIO	P
MARCHI LUCA	P	BARACCHINI FRANCESCO	P
AMBROSINI GHERARDO	P		

Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo CONSOLANDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele MONTEBELLO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni IMU e TASI anno 2017.

Il Sindaco sottopone all'approvazione dal Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dall' Ufficio Ragioneria corredata dei preventivi pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.E.L.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazioni principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8, A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;

- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);

- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta IMU sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad

aliquota base dello 0,76 per cento, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio;

- i terreni agricoli nel Comune di Castelnuovo Magra sono esenti dal 2016, in base all'articolo 1, comma 13, L. n. 208/2015, in quanto il comune è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- il nuovo comma 669 della legge n.147/2013 in vigore dal 01.01.2016 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che , ai sensi dell'art 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni, l' **IMU non si applica:**

- a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, L. 208/2015);
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f. all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto fattispecie assimilata abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
- g. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- h. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (art. 1, comma 708, L. 147/2013).
- i. ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castelnuovo Magra è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1, comma 13, L. 208/2015);
- j. a una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9bis D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014);

Dato atto che l'articolo 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016, ha stabilito per gli enti locali il contenimento della pressione tributaria, prevedendo per il 2016 e il 2017 la sospensione della facoltà di aumentare le tariffe e le aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Rilevato che :

- il comma 683 della Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2017, ammontanti complessivamente a € 1.181.859,00, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI.

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 220.004,00
Illuminazione pubblica	Euro 141.200,00
Anagrafe	Euro 90.685,00
Ambiente e verde pubblico	Euro 25.200,00
Manutenzione stradale	Euro 168.000,00
Trasporto pubblico	Euro 36.800,00
Servizio Socio-Assistenziale	Euro 468.840,00
Gestione e manutenzione patrimonio	Euro 31.130,00

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, risulta necessario provvedere alla determinazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI che rispettano il principio di equivalenza previsto dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto che con l'articolo 1, comma 14, della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) è stata abolita la TASI sull'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e che il ristoro del mancato gettito è assicurato dal fondo di solidarietà comunale ripartito in base al gettito effettivo TASI 2015 relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale pari a euro 674.738,58:

1) Aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce), ai sensi dell'art. 1, comma 14, lettera c) L. 208/2015; ;

2) Aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;

- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla*

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria- IMU (Allegato A)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2014;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili- TASI (Allegato B)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2014;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Mazzi, Isoppo, Baracchini e Salvetti) espressi in modo palese

DELIBERA

1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l' imposta unica comunale (IUC) composta dall' imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) per il tributo **IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

2.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni, l' IMU **non si applica**:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, L. 208/2015);
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011(art. 1, comma 708, L. 147/2013);
- i) ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castelnuovo Magra è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1, comma 13, L. 208/2015);
- j) a una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9bis D.L. 47/2014 convertito in L. 80/2014);

2.2) Di approvare per l'anno 2017 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 6 per mille

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini), C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota 7,6 per mille

1. per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato a residenti.
La concessione dell'aliquota ordinaria è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato;
2. immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998. Per tali immobili si applica una riduzione del 25% dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 53, L.208/2015.
3. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta (i genitori ed il figlio; l'avo o l'ava ed il nipote) od ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i generi e

le nuore; il patrigno e la matrigna con i figliastri), a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza.

La concessione dell'aliquota ordinaria è subordinata alla presentazione di apposita istanza ;

4. per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe);
5. a una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
6. per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E., Azienda regionale territoriale per l'edilizia, (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari;
7. unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale alle seguenti condizioni:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Castelnuovo Magra un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ai sensi art. 1, comma 10, lettera a-bis l. 208/2015.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione IMU;

c) Aliquota 10,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari compresi:

- 1.i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (Uffici e studi privati);
- 2.i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Caserme, case di cura, uffici pubblici, oratori) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori), C/4 (Fabbricati sportivi) e C/5 (Stabilimenti);
- 3.i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali quali alberghi e capannoni);
4. immobili tenuti a disposizione;

Per gli immobili appartenenti alla **gruppo catastale D** l'aliquota 10,6 è ripartita:

- **aliquota 7,6 per mille allo Stato**
- **aliquota 3 per mille al Comune**

d) Aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili.

- 2.3) Di approvare per l'anno 2017 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;
- 2.4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00;

3) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- 3.1) di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:
- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
 - 10 per cento per l'occupante.
- 3.2) di approvare per l'anno 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili di seguito elencate
- a) Aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce), ai sensi dell'art. 1, comma 14, lettera c) L. 208/2015;
- b) Aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quella di cui al punto precedente;
- 4) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;
- 5) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Mazzi, Isoppo, Baracchini e Salvetti) resi e riscontrati in forma palese

DELIBERA

- DI DARE al presente atto immediata eseguibilità, stante l'urgenza a procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Provincia della Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2017.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 07.03.2017

IL RESPONSABILE

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 07.03.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Daniele MONTEBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 30 marzo 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, giovedì 30 marzo 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal giovedì 30 marzo 2017 al venerdì 14 aprile 2017

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI